

STATUTO

**ROSA DI GERICO LA CASA
DEI BAMBINI COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEGRATE MI VIA PERTINI 30

Numero REA: MI - 1876785

Codice fiscale: 97496570157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

All'atto in data 14 MAGGIO 2008

Repertorio n. 72003/14805

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società cooperativa sociale Onlus senza scopo di lucro denominata "Rosa di Gerico la casa dei bambini Cooperativa Sociale - Onlus".

La cooperativa ha sede nel Comune di Segrate (MI).

L'Organo Amministrativo può deliberare lo spostamento della sede in ambito comunale.

La Cooperativa nei modi di legge potrà deliberare la istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa non ha limite, fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

Regime Mutualistico - Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha fine di lucro; suo Scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del Movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

[Handwritten signatures and stamps]

Inoltre, (a) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (b) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per Oggetto:

- Accoglienza temporanea di minori in situazione di grave pregiudizio quale maltrattamento e abuso, di concerto con gli Enti pubblici e le Autorità preposte.
- Gestione di strutture abitative finalizzate all'assistenza ai minori in condizioni di disagio familiare.
- Attività di supporto socio-educativo-assistenziale, residenziale e non, rivolte prevalentemente a minori.
- Attività volte alla gestione di iniziative di aggregazione a carattere culturale, ricreativo, ludico-motorio, sportivo e di animazione sociale rivolte prevalentemente a minori.
- Attività volte alla organizzazione e gestione di servizi di informazione e formazione su tematiche legate al disagio minorile e alla marginalità sociale attraverso l'organizzazione di interventi e manifestazioni pubbliche a carattere socio-culturale ed educativo.
- Attività dirette alla produzione, l'allestimento, la rappresentazione e la circuitazione di spettacoli teatrali e musicali.
- La diffusione, divulgazione e pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo si ritenga opportuno, delle proprie attività ed in generale degli argomenti socio-culturali.
- La collaborazione e lo scambio con altre persone o gruppi, sia italiani che stranieri che svolgono attività analoghe o affini a quelle della cooperativa stessa.

La Cooperativa si propone altresì di fornire occasioni di reale integrazione socio-economica a soggetti in stato di disagio attraverso la gestione di attività miranti al reinserimento sociale senza porre limite alcuno al tipo di attività, sia essa di natura agricola, artigianale, commerciale, industriale, turistica, ecc., purché non in contrasto con disposizioni di leggi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta

di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

Soci

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci è superiore a otto, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) *soci prestatori*, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) *soci volontari*, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- 3) *soci fruitori*, persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 4) soci che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa (soci sovventori). Questi ultimi soci possono essere nominati in seno al Consiglio di amministrazione, ma devono essere meno della metà dei componenti dello stesso.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Cesio Dolon *Leonele Torio Apelt*
Supremo Sin *Pumopelli* *Donlen* *Lu Pina*
San Fel *S. M.*

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente Statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, tali soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da operatori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;

- tenuta negli
i concili
anti b), c) d)

22

-

cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori, né verso altri. E' vietata ogni altra cessione di quota. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito Regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in

modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 32 dello Statuto;

9) i soci sovventori che non partecipano a programmi di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 - Rimborso delle quote

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Carlo Ober *Luigi D'Amico* *Seppetti*
Sodoma Sini *Ferrari* *Fumagalli* *Manen* *Intero*

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio – dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti – il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Governo della Società

Art. 14 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione Assembleare, ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, e dell'art. 2479-bis del Codice civile.

L'Assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del codice civile.

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 17 - Intervento e voto

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su

delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci sovventori nell'art. 5 e per i soci iscritti alla categoria speciale art. 2527, comma 3.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Art. 18 - Presidente e verbalizzazione

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 19 - Maggioranze e votazioni

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nelle altre convocazioni l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in Assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'Assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 17 penultimo comma.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina, nel qual caso scadono alla data di questa nella quale viene approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; e sono rieleggibili.

Cesio Delner
Supremo
Paolo
Luca
Barre
Apelli
Pumapelli
Donen
Mauro

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il/i vice presidente/i.

Art. 21- Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 C.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 22 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-gramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Art. 23 -Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.c.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 24 - Emolumenti agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 25 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se

nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e, ove costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile della Cooperativa; deve convocare l'Assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro Istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligato per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1° del Codice Civile.

TITOLO V

Patrimonio sociale – Bilancio e riparto degli utili - Ristorni

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) Dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) Dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) Dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) Dalla Riserva straordinaria;
- f) Dalle riserve indivisibili.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a Riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del Capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal successivo art. 29;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 - Ristorni

In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, sottoforma di erogazione diretta e/o come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VI

Clausole Compromissorie

Art. 30 -Clausola di Conciliazione

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 31 -Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, a che quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) Le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) Le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) Uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) Tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 32 -Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio,

quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

Scioglimento E Liquidazione E Disposizioni Generali e Finali

Art. 33 - Nomina liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

C. G. Oliveri

Suzanna Sin

Antonio

Luigi Maria Petri

Ubaldo Fumagalli

Luigi Fumagalli

Me

C. G. Oliveri

